

2014

Del. n. 67/2017/PRSP



Corte dei Conti

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Roberto TABBITA	presidente
Paolo PELUFFO	consigliere
Nicola BONTEMPO	consigliere
Marco BONCOMPAGNI	consigliere, relatore
Mauro NORI	consigliere

nell'adunanza del 7 marzo 2017;

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, e le successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare le modifiche introdotte nel d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

VISTO l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTA la propria deliberazione 12 gennaio 2016, n. 1, con la quale è stato approvato il programma di attività della Sezione regionale di controllo per il 2016;

VISTE le "linee-guida" per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto 2014, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione 9 marzo 2015, n. 13;

VISTA la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana 25 settembre 2014, n. 171, con la quale sono stati approvati i "criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013" che sono stati confermati con i relativi adattamenti anche per l'analisi dell'esercizio 2014;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie del 16 dicembre 2015, n. 32 relativa alle "linee di indirizzo" sugli aspetti significativi del bilancio di previsione 2015 nell'ambito della quale sono contenute informazioni sulle operazioni di riaccertamento straordinario ai sensi del D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali relative al riaccertamento straordinario dei residui conseguenti all'avvio del processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTE le disposizioni procedurali specifiche per gli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 come modificato e integrato dal D.L.gs. 126/2014;

VISTA la nota del 16 settembre 2015, n. 5555, con cui la Sezione ha dato avvio all'inserimento nel sistema S.I.Qu.E.L. dei questionari relativi al rendiconto della gestione finanziaria 2014;

VISTA la relazione pervenuta alla Sezione dall'organo di revisione del Comune di **VICCHIO (FI)** in ordine al rendiconto 2014 e la documentazione relativa al riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014;

ESAMINATI la documentazione pervenuta, le osservazioni formulate e gli elementi emersi nell'istruttoria condotta con il supporto del settore competente;

TENUTO CONTO che l'ente non ha prodotto osservazioni e delucidazioni in relazione alle gravi irregolarità emerse in sede istruttoria ed esposte nella bozza di deliberazione inviata con nota del 20 febbraio 2017 n. 3128;

TENUTO CONTO che l'ente è inserito nella fase di sperimentazione prevista dall'art. 78 del d.lgs. n. 118/2011 come modificato dal d.lgs. 126/2014;

UDITO il relatore, cons. Marco Boncompagni;

CONSIDERATO

- che l'art. 1, commi 166 e 167, l. n. 266/2005, come modificato dal d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, e le "linee guida" della Sezione delle autonomie prevedono l'adozione di "specifiche pronunce di accertamento" nel caso di mancato rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'art. 119, comma 6, Cost., dei principi di sostenibilità dell'indebitamento, nonché nelle ipotesi di violazione dei principi di sana gestione finanziaria e di irregolarità grave, ritenendosi tale una irregolarità che sia suscettibile di pregiudicare gli equilibri economico-finanziari degli enti;

- che l'art. 148-bis TUEL, introdotto dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, stabilisce che, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, l'ente locale adotti i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio e che tali provvedimenti correttivi siano trasmessi alla Sezione regionale di controllo che li verifica entro trenta giorni dal ricevimento, prevedendo inoltre che "qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria";

- che gli elementi complessivamente emersi potranno essere valutati anche ai fini di cui all'art. 148 TUEL, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. e), d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, che assegna alla Sezione regionale di controllo la verifica della legittimità e della regolarità delle gestioni e del funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio;

- che la Sezione regionale di controllo della Toscana ha approvato, con la deliberazione 25 settembre 2014, n. 171, i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali relativi all'esercizio finanziario 2013, che si intendono confermati in via sostanziale anche per il controllo sul rendiconto di gestione dell'esercizio 2014;

- che, come chiarito nella citata deliberazione, la Sezione ritiene meritevoli di segnalazione non solo questioni strettamente finanziarie e contabili che mettono a rischio l'equilibrio di bilancio, ma anche fenomeni che evidenzino problematiche suscettibili di determinare, in prospettiva, pericoli per la stabilità finanziaria dell'ente;

- che la Sezione – seguendo anche gli orientamenti assunti dalla Sezione delle autonomie – ritiene che la gravità della irregolarità contabile non è tanto da valutare alla stregua delle modalità e/o del grado di scostamento dalla norma, quanto, soprattutto, del rischio di ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

- che la Sezione, nell'ambito dei profili esaminati, ha concentrato il controllo sulle gravi irregolarità ritenute, tra tanti possibili fenomeni, maggiormente rappresentative di violazioni della normativa vincolistica statale in materia di bilancio e contabilità, di pregiudizio per gli equilibri di bilancio e di difficoltà nel conseguimento degli obiettivi generali di finanza pubblica;

- che, come specificato nella citata deliberazione n. 171/2014, le gravi irregolarità individuate dalla Sezione non necessariamente esauriscono gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari. Pertanto, il mancato riscontro dei profili che non hanno formato oggetto del controllo non ne comporta una valutazione positiva;

- che la Sezione svolge le proprie verifiche secondo i parametri predefiniti nella citata deliberazione n. 171/2014. In alcuni casi, il parametro che definisce la grave irregolarità contabile è contenuto in specifiche disposizioni normative, ovvero è tratto dai principi contabili o, più in generale, dal complesso delle norme che definiscono il sistema di contabilità degli enti locali. In altri casi, invece, e con particolare riferimento ai fenomeni contrari alla sana gestione, i parametri sono tratti dalla prassi, da analisi statistiche o dall'esperienza maturata nel controllo e si traducono in "fattori di criticità" che la Sezione analizza anche sulla base della storia dell'ente e di valutazioni di stock e di trend;

- che taluni fenomeni possono essere valutati con particolare riguardo al loro consolidamento strutturale. Le serie storiche dei profili individuati dalla Sezione quali rivelatori di situazioni di grave criticità possono, pertanto, essere valutate con riferimento agli ultimi tre esercizi finanziari e alle eventuali pronunce già emesse dalla Sezione in esito all'esame dei questionari;

- che il processo di armonizzazione dei sistemi contabili ha previsto la fase, da effettuare al 1 gennaio 2015, del riaccertamento straordinario dei residui iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014 con la conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione accertato con il rendiconto 2014;

- che la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione ridefinito al 1 gennaio 2015 poiché lo stesso costituisce il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione dell'esercizio 2015 anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015;

- che la Sezione, pur confermando i criteri per l'esame dei rendiconti degli enti locali di cui alla deliberazione n. 171/2014, ha concentrato l'attività di controllo sulla corretta applicazione dei nuovi principi contabili nella fase di avvio del sistema contabile armonizzato;

- che l'esame condotto dalla Sezione in ordine al riaccertamento straordinario dei residui ed alla conseguente rideterminazione del risultato di amministrazione, per le caratteristiche peculiari del controllo monitoraggio, si basa sui dati contabili sinteticamente rappresentati dal singolo ente nel questionario e nella documentazione acquisita agli atti, prescindendo da un'analisi dei fatti gestionali sottostanti e dalle modalità seguite dall'ente nonché dalle valutazioni effettuate con il riaccertamento, che, comunque, potrebbero essere oggetto di eventuali successive verifiche;

- che, con specifico riferimento agli enti che hanno aderito alla sperimentazione della disciplina concernente il processo di armonizzazione dei sistemi contabili, la Sezione ha ritenuto necessario esaminare il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2014 unitamente agli esiti del riaccertamento straordinario dei residui poiché questi costituiscono il presupposto per la corretta gestione delle poste nel nuovo sistema contabile e per la programmazione degli esercizi successivi, anche in relazione al finanziamento dell'eventuale extradeficit disciplinato dal DM 2 aprile 2015, considerato che il complesso delle norme che ha riguardato tali enti trova, nel risultato accertato al termine dell'esercizio 2014 e nella quantificazione dell'eventuale extradeficit alla stessa data, un momento conclusivo delle procedure propedeutiche all'avvio del processo di armonizzazione in atto;

- che le "specifiche pronunce di accertamento" in ordine all'eventuale mancato rispetto della normativa, dei criteri e delle regole contabili, sono indirizzate all'organo elettivo e all'organo di vertice dell'ente, chiamati ad adottare le misure consequenziali per il ripristino degli equilibri di bilancio e della regolarità amministrativo-contabile;

DELIBERA

Il rendiconto 2014 del Comune di Vicchio (FI), come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione e nei prospetti ad essa allegati ed esaminato unitamente agli atti istruttori concernenti il riaccertamento straordinario dei residui, evidenzia le seguenti criticità o irregolarità gravi, che danno luogo a specifica pronuncia di accertamento.

R.A. - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un avanzo di amministrazione formale al 31 dicembre 2014 pari a 81.779,71 euro.

Tuttavia, la composizione di tale avanzo e la quantificazione delle diverse componenti del risultato non risultano correttamente determinate, in quanto l'ente non ha provveduto alla corretta definizione delle poste accantonate, vincolate e destinate confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.

In relazione alla quantificazione delle componenti accantonate del risultato di amministrazione accertato dall'ente al 31 dicembre 2014 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, è stata rilevata la non corretta determinazione del fondo crediti dubbia esigibilità.

In particolare l'ente ha provveduto correttamente all'individuazione delle percentuali medie di riscossione delle poste ritenute di "dubbia esigibilità" mantenute a residuo rapportando i residui iniziali con le riscossioni in conto residui riferite a ciascuna annualità del quinquennio 2010/2014. I complementari a 100 delle percentuali così ottenute sono stati applicati alle poste mantenute a residuo al 31 dicembre 2014 definendo così un fondo congruo di 1.067.297,09 euro.

L'ente tuttavia, pur avendo provveduto all'individuazione dell'importo "minimo" in 1.067.297,09 euro, ha inserito quale quota accantonata nel risultato di amministrazione l'importo di 74.549,20 euro stante l'incapienza del risultato di amministrazione. L'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità risulta, per quanto di seguito esplicitato, inferiore rispetto all'importo "minimo" che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo.

Nel corso dell'istruttoria l'amministrazione ha rappresentato le modalità seguite per la costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità specificando che, da un lato, riteneva ammissibile disporre un accantonamento nel risultato di amministrazione pari al 50 per cento (pari a 533.648,54 euro) dell'ammontare complessivo del fondo congruo e, dall'altro, considerata l'incapienza del risultato (pari a 81.779,71 euro di cui FCDE 74.549,20 euro), di poter garantire tale accantonamento attraverso lo stanziamento di una quota pari al differenziale (pari a 459.099,34 euro) nel bilancio di previsione 2015.

Dagli elementi complessivamente acquisiti in istruttoria è emerso tra l'altro che tale vincolo non è stato confermato nell'ambito del risultato di amministrazione accertato al termine dell'esercizio.

Analogha procedura è stata seguita dall'ente in sede di riaccertamento straordinario dei residui effettuato al 1 gennaio 2014 nell'ambito del quale era stato quantificato un fondo crediti dubbia esigibilità pari a 794.598,23 euro definendo contestualmente che l'importo da considerare ai fini dell'accantonamento potesse essere pari al 50 per cento del fondo stesso (pari a 397.299,11 euro). L'ente ha poi proceduto ad inserire nell'ambito del risultato di amministrazione definito dopo le operazioni di riaccertamento straordinario un fondo crediti di dubbia esigibilità pari a 113.992,75 euro, corrispondente all'accantonamento già effettuato sul rendiconto 2013, poiché anche in tale circostanza, ha ritenuto di poter includere la differenza nell'ambito del bilancio d'esercizio 2014 (pari a 283.306,36 euro).

Come riferito in precedenza per il rendiconto 2015, tale vincolo non è stato poi conservato nell'ambito del risultato di amministrazione al termine dello stesso esercizio 2014.

La procedura seguita per la determinazione delle quote da accantonare nel risultato di amministrazione al 1 gennaio 2014 e al 31 dicembre 2014, secondo quanto dichiarato dall'ente, è da ritenersi coerente con i principi contabili allora vigenti.

Dagli elementi complessivamente acquisiti nel corso dell'istruttoria è emerso quindi che l'ente, pur avendo seguito un metodo di calcolo conforme a quanto previsto dal principio contabile per la definizione delle percentuali medie di riscossione dei residui e la successiva determinazione dell'ammontare del fondo crediti dubbia esigibilità di cui all'allegato 4/2 ha, di fatto, proceduto all'accantonamento al 31 dicembre 2014 di un importo sostanzialmente inferiore a quello definito congruo.

La procedura seguita dall'ente si discosta da quanto previsto dai principi contabili vigenti che, pur consentendo una certa discrezionalità nella definizione delle entrate da considerare "di dubbia esigibilità", individuano in modo puntuale le metodologie da seguire per determinare gli accantonamenti del fondo e non ammettono deroghe per la quantificazione dell'importo da accantonare nell'ambito del risultato di amministrazione.

Si ritiene opportuno precisare, inoltre, che anche il DPCM del 28 dicembre 2011 concernente le "modalità di sperimentazione" in ordine al riaccertamento dei residui (art. 14) specifica che gli enti in sperimentazione nel primo anno di applicazione dei nuovi principi contabili armonizzati procedono al riaccertamento straordinario e, in aggiunta agli altri adempimenti, devono provvedere "ad accantonare una quota dell'avanzo di amministrazione, al fondo svalutazione crediti. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio contabile applicato alla contabilità finanziaria. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione)".

Per quanto sopra espresso la Sezione ritiene che l'accantonamento a fondo crediti dubbia esigibilità definito dall'ente (pari a 74.549,20 euro) sia inferiore (nella misura di 992.747,89 euro) rispetto all'importo che per i nuovi principi contabili è da considerarsi congruo (1.067.297,09 euro).

Quanto sopra rilevato in merito alla corretta definizione delle componenti del risultato di amministrazione costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto lo stesso risulta alimentato da risorse che dovevano essere accantonate per la tutela dei crediti di difficile esazione da considerarsi pertanto indisponibili e che di fatto hanno contribuito alla riduzione del disavanzo accertato;

Questo fenomeno comporta una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti al fine di adeguare il disavanzo accertato alla situazione amministrativa effettiva.

Nell'ambito dell'istruttoria condotta sulle risultanze del rendiconto 2014 la Sezione inoltre ha rilevato che l'ente pur avendo accertato un risultato di amministrazione formalmente positivo, nella composizione di tale risultato e con particolare riguardo alla quantificazione delle componenti vincolate e libere, non ha provveduto alla corretta definizione delle poste destinate a investimenti confluite nell'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014.

In sede istruttoria, infatti, è stato rilevato che, a fronte dell'eliminazione di residui passivi di parte capitale vincolata (pari a 9.760,45 euro), l'ente non ha provveduto a definire come vincolata la corrispondente quota di avanzo realizzato.

Tale circostanza, pur in presenza di un risultato di amministrazione formalmente positivo al termine della gestione 2014, costituisce una grave irregolarità contabile, in quanto implica che una parte di risorse, vincolate al finanziamento generico di investimenti ovvero al finanziamento di specifici interventi, è stata distolta dal suo ordinario impiego per essere destinata al finanziamento di spese di diversa natura.

Va inoltre considerato, ai fini della completa valutazione delle componenti del risultato di amministrazione, l'accertamento operato dall'ente in ordine ai fondi vincolati per un importo di 7.230,51 euro del quale la Sezione, in questa sede, prende atto.

Questo fenomeno, sintomo di difficoltà nella tenuta degli equilibri di bilancio, comporta anche una distorta rappresentazione del risultato di amministrazione, che deve essere corretto ovvero compensato con apposita delibera degli organi competenti.

Tale correzione è necessaria anche per evitare le ripercussioni sugli esercizi futuri che potrebbero prodursi nel caso di eventuale utilizzo dell'avanzo libero per il finanziamento di ulteriori spese di parte corrente.

In conclusione, considerando complessivamente quanto appena rappresentato in merito alla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità, alla definizione delle poste vincolate e a seguito dell'istruttoria condotta sul risultato di amministrazione 2014, la Sezione conferma la presenza di un risultato formale positivo (pari a 81.779,71 euro) che, di fatto, non risulta sufficiente a garantire i fondi accantonati (definiti in 1.067.297,09 euro), vincolati (pari a 7.230,51 euro) e destinati (definiti in 9.760,45 euro), per cui il risultato di amministrazione da accertare al 31 dicembre 2014 è sostanzialmente negativo per 1.002.508,34 euro.

L'accertamento di un risultato negativo di amministrazione nei termini sopra indicati, anche se conseguente all'applicazione dei nuovi principi introdotti dal processo di armonizzazione contabile, è da considerarsi grave in quanto espressione di situazioni sottostanti contrarie ai principi di sana gestione e sostenibilità finanziaria. Ad eccezione della quota di disavanzo determinata dalla reimputazione di residui attivi e passivi agli esercizi nei quali gli stessi sono esigibili, il risultato negativo ha infatti alla base la sussistenza di residui attivi inesigibili o di dubbia e incerta esigibilità, mantenuti in bilancio negli esercizi precedenti e al termine della gestione e per i quali i nuovi principi contabili richiedono in modo puntuale l'accantonamento nell'apposito fondo, ovvero la presenza di passività potenziali o

situazioni debitorie latenti per le quali la legislazione oggi vigente richiede la costituzione di accantonamenti nei fondi rischi.

Il disavanzo può derivare inoltre dall'utilizzo improprio di fondi genericamente destinati alle spese di investimento o aventi un vincolo di specifica destinazione, per i quali al termine dell'esercizio non è stato possibile garantire la corretta ricostituzione nel risultato di amministrazione accertato.

In altri termini si viene a determinare che il complesso degli accantonamenti, dei vincoli e delle quote destinate ad investimenti che devono essere garantiti al termine dell'esercizio non risultano effettivamente disponibili poiché superiori al saldo formale accertato.

Nel caso specifico del comune di Vicchio, che è un ente che ha aderito alla sperimentazione dei nuovi principi contabili dal 2014, il disavanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2014 è derivato principalmente dalla costituzione del fondo crediti di dubbia e difficile esazione.

In ordine alla nuova quantificazione del risultato di amministrazione occorre inoltre rilevare che, come disposto dal comma 7 dell'art. 1 del DM 2 aprile 2015, gli enti in sperimentazione possono determinare il maggior disavanzo considerando anche il maggior importo del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in occasione dei rendiconti 2013 o 2014 rispetto al medesimo fondo nel risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

In base a quanto disposto da citato comma 7 gli enti, qualora decidano di avvalersi di tale facoltà, per assicurare la corretta definizione del maggior disavanzo derivante dalla quantificazione del fondo crediti dubbia esigibilità e il rispetto del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, definiscono il maggior disavanzo detraendo dal differenziale dei due fondi citati le quote utilizzate nel corso dell'esercizio di riferimento e l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione per il corrispondente esercizio. Tale procedura può essere azionata solo una volta con riferimento, nel caso di specie, all'esercizio 2014.

La Sezione, per quanto complessivamente rilevato, ritiene necessaria l'adozione di idonee misure correttive, ai fini del ripristino di una corretta gestione finanziaria. Nello specifico l'ente dovrà provvedere, oltre che alla rideterminazione del risultato nei termini sopra rappresentati, al finanziamento del disavanzo di amministrazione con gli ordinari strumenti previsti dall'art. 188 del TUEL ovvero, nella misura in cui ritenga opportuno accertare la quantificazione di una quota di disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento straordinario dei residui (c.d. extradeficit), provvedere alla relativa copertura come previsto dal D.M. 2 aprile 2015, nell'arco di tempo e con le modalità individuate nella apposita delibera del Consiglio comunale.

L'esame del risultato di amministrazione dell'esercizio 2014 e l'istruttoria condotta sul rendiconto approvato hanno evidenziato alcune problematiche connesse alla rappresentazione del fondo pluriennale vincolato negli atti del rendiconto che, pur non rilevando direttamente sulla quantificazione del risultato accertato, meritano di essere qui evidenziate.

Il fondo pluriennale vincolato, infatti, è stato quantificato in 660.729,54 euro in sede di riaccertamento straordinario dei residui al 1 gennaio 2014 ed è stato riportato in modo errato tra le voci di entrata del prospetto di verifica degli equilibri (1.191.700,59 euro) poiché, come dichiarato dall'ente, sono stati considerati erroneamente anche le reimputazioni degli accertamenti eliminati in sede di riaccertamento straordinario. Anche il prospetto riepilogativo del fondo pluriennale vincolato allegato al rendiconto di gestione 2014 indica un ammontare del fondo pluriennale all'inizio dell'esercizio 2014 pari a 1.755.518,78 euro e, pertanto, diverso da quanto indicato in sede di riaccertamento straordinario.

Al termine dell'esercizio 2014 il fondo in oggetto è stato quantificato in 323.677,67 euro (come risulta dal "riepilogo generale delle spese") ma tale valore non risulta allineato con il prospetto riepilogativo del fondo stesso nell'ambito del quale viene indicato in 295.382,99 euro. Prospetto, quest'ultimo, che ha lo scopo di evidenziare l'evoluzione del fondo durante l'esercizio rispetto al dato accertato nel rendiconto dell'esercizio precedente, e di indicare la quantificazione finale del fondo stesso al termine dell'esercizio per il quale si effettua la rendicontazione.

La certificazione di un fondo pluriennale vincolato non corretto costituisce una irregolarità non trascurabile poiché da un lato sottende alla presenza di procedure contabili non corrette e non verificate e dall'altro lato vanifica le finalità delle operazioni di rendiconto che sono appunto quelle di rappresentare, con dati contabili certi e veritieri, il risultato della gestione e dell'operato dell'ente. La definizione di un valore finale non corretto del fondo pluriennale potrebbe inoltre generare problematiche successive nella movimentazione delle poste di bilancio, nella copertura delle spese che trovano nel fondo la loro fonte di finanziamento e quindi nella effettiva rappresentazione (costruzione) e tenuta degli equilibri di bilancio.

Ai sensi dell'art. 148-bis TUEL, e ai fini del successivo esercizio dell'attività di controllo spettante a questa Sezione, l'ente dovrà adottare le menzionate misure correttive, entro sessanta giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale, al Sindaco, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte del Comune, ai sensi dell'art. 31 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (concernente il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Così deciso in Firenze, nell'adunanza del 7 marzo 2017.

Il relatore

f.to Marco Boncompagni

Il presidente

f.to Roberto Tabbita

Depositata in segreteria il 7 marzo 2017

Il funzionario preposto al servizio di supporto

f.to Claudio Felli

